

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

<i>Rifer. a nota n.</i>	<i>del</i>	Alle	Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI
<i>Classificazione</i> III	1	Alle	Rappresentanze Generali per l'Italia delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano le assicurazioni in Italia LORO SEDI
<i>All.ti n.</i> [4]	1	Alle	Ultime società controllanti italiane LORO SEDI

Oggetto Segnalazioni *Solvency II*: chiarimenti sui criteri da adottare nella compilazione del reporting annuale e utilizzo del codice LEI nelle segnalazioni di vigilanza prudenziale.

Le segnalazioni di vigilanza prudenziale previste dalla Direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*) sono utilizzate dall'Istituto nel processo di vigilanza e per l'elaborazione di statistiche; vengono anche inviate all'EIOPA e alla ECB per le analisi condotte a livello europeo.

La qualità dei dati che le imprese trasmettono all'Istituto è quindi fondamentale per analisi tempestive e statistiche affidabili. Dalle verifiche sulle segnalazioni di vigilanza trasmesse su base annuale negli ultimi quattro anni (2016, 2017, 2018 e 2019) sono state riscontrate diffuse anomalie e disomogeneità nei criteri utilizzati dalle imprese.

Con la presente lettera si forniscono indicazioni sui criteri da seguire nella compilazione del *reporting* annuale di vigilanza di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione e successive modifiche (cd *ITS-reporting*). In particolare l'Allegato 1 si riferisce ai dati attinenti ai sinistri dei rami danni, l'Allegato 2 ai dati sulla riassicurazione, l'Allegato 3 ai dati relativi ai riscatti delle assicurazioni vita e l'Allegato 4 ai codici identificativi dei prodotti vita, delle gestioni separate e fondi a cui sono collegate le prestazioni di prodotti vita.

Inoltre, in coerenza con le linee guida dell'EIOPA¹ e con le recenti raccomandazioni delle Autorità internazionali², si richiede l'adozione sistematica del codice LEI nell'individuazione dei soggetti censiti in tutte le segnalazioni di vigilanza prudenziale.

¹ https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-use-legal-entity-identifier_en

² Nel documento di consultazione sulle modifiche al *reporting* di vigilanza EIOPA ha anticipato che la nuova modulistica darà maggiore rilevanza all'utilizzo dei codici LEI nella individuazione dei soggetti censiti. Anche ESRB ne richiama l'importanza nelle [Recommendation Of The European Systemic Risk Board On Identifying Legal Entities](#), del 24 settembre 2020.

Dette specifiche tengono conto delle proposte di modifica del *reporting* formulate di recente dall'EIOPA (*Consultation Paper on proposals for Solvency II 2020 Review - Package on Supervisory Reporting and Public Disclosure*).

Le imprese garantiscono la piena coerenza tra le informazioni contenute nei diversi modelli per le segnalazioni del *reporting Solvency II* (di seguito modelli). Le indicazioni della presente lettera, per quanto applicabili, vengono adottate anche nella compilazione di voci e modelli ulteriori rispetto a quelli specificati negli allegati.

Le imprese si adeguano alle presenti indicazioni a decorrere dalle segnalazioni annuali riferite all'esercizio 2020. Non sono richieste rettifiche ai dati trasmessi in precedenza.

L'Istituto verificherà la corretta applicazione delle indicazioni della presente lettera.

Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

[firma 1]

Sinistri dei rami danni

Le seguenti indicazioni sono valide per tutte le Aree di Attività (*Line of Business* – cd LoB), per la compilazione del modello riferito ai sinistri nell'assicurazione non vita (S.19) e di alcune voci dei modelli riferiti alle riserve tecniche per l'assicurazione non vita (S.17) ed alla proiezione dei flussi di cassa futuri (migliore stima — non vita) (S.18).

Si forniscono altresì chiarimenti per la compilazione dei modelli relativi allo sviluppo della distribuzione dei sinistri verificatisi (S.20) ed al profilo di rischio della distribuzione delle perdite (S.21).

Nella compilazione del modello S.05 inerente alle informazioni su premi, sinistri e spese per area di attività le basi di rilevazione e valutazione sono quelle utilizzate per il bilancio contabile dell'impresa.

1. Modello S.19

1.1. Modalità di classificazione dei sinistri

Si precisa che la classificazione dei sinistri deve essere effettuata per anno di accadimento per tutte le *LoB*, in continuità con i criteri di redazione delle informazioni aggiuntive al bilancio di esercizio, di cui all'Allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 22/2008.

1.2. Modalità di rappresentazione dei pagamenti

Si richiama, in generale, ad una compilazione completa del triangolo dei pagamenti come previsto dall'*ITS-reporting*³.

Recuperi da assicurati e da terzi

I pagamenti devono essere riportati al netto dei recuperi da assicurati e da terzi come specificato nell' *ITS-reporting*.

Spese e FGVS

A chiarimento ed integrazione di quanto indicato nel *ITS-reporting*, gli importi dei sinistri pagati devono essere considerati:

- al netto di tutte le spese (dirette, di liquidazione direttamente imputabili (ALAE) e di liquidazione non direttamente imputabili (ULAE);
- al netto del contributo al Fondo di Garanzia per le vittime della Strada (FGVS), in analogia con le istruzioni del Modello 29A - Sviluppo sinistri dei rami r.c. autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 e 12), di cui Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 22/2008. Il medesimo criterio di rappresentazione deve essere esteso alla compilazione dello sviluppo della distribuzione dei sinistri verificatisi (S.20) e del profilo di rischio della distribuzione delle perdite (S.21).

I suddetti criteri forniti in relazione ai dati dei pagamenti devono essere estesi alle altre voci del modello.

1.3. Operazioni straordinarie

³ *The default length of run-off triangle is 15 + 1 years for all lines of business but the reporting requirement is based on the undertakings' claims development (if length of the claims settlement cycle is shorter than 15 years, undertakings are required to report according to the internal shorter development).*

In caso di operazioni straordinarie come fusioni, acquisizioni o cessioni di portafoglio, la compilazione dello sviluppo dei sinistri in forma triangolare deve essere effettuata con una ricostruzione retroattiva del perimetro societario alla chiusura dell'anno in cui l'operazione ha avuto luogo.

Il medesimo criterio si applica anche per operazioni straordinarie successive all'entrata in vigore della normativa *Solvency II*.

1.4. Valuta di rappresentazione degli importi

A chiarimento dell'ITS reporting, ai fini di omogeneità di compilazione, si precisa che, qualora la valuta di origine sia l'Euro (campo OC - variabile *Currency=EUR*), l'impresa riporta i dati richiesti dal modello S.19 selezionando, per il campo AF - la variabile "*Currency Conversion*" l'opzione "*X₀-Not applicable/Expressed in (Converted to) reporting currency*".

2. Modelli S.17 e S.18

In coerenza con i criteri di rappresentazione delle spese nel modello S.19, di cui al punto 1, nel modello S.17 annuale devono essere riportati:

- nella riga R0410, la stima per i soli risarcimenti (al lordo dei recuperi);
- nella riga R0420, la stima per spese dirette e spese di liquidazione, direttamente imputabili (ALAE) e non direttamente imputabili (ULAE);
- nella riga R0440 la stima dei recuperi.

I medesimi criteri di rappresentazione devono essere seguiti rispettivamente per i campi C0050, C0060 e C0080 del modello S.18.

3. Modelli S.20 e S.21

Per la compilazione dello sviluppo della distribuzione dei sinistri verificatisi (S.20) e del profilo di rischio della distribuzione delle perdite (S.21) si estendono i criteri di rappresentazione di cui ai punti 1.1 e 1.2, con riferimento ai recuperi e al FGVS.

Con riferimento invece alla rappresentazione delle spese, come indicato nell'ITS-reporting, gli importi dei sinistri devono essere indicati al lordo delle spese dirette e delle spese di liquidazione direttamente imputabili (ALAE), ma al netto delle spese di liquidazione non direttamente imputabili (ULAE).

Riassicurazione

Si forniscono le seguenti indicazioni a chiarimento dei criteri dettati dall'*ITS-reporting* per la compilazione, nei modelli riferiti alla riassicurazione, dei dati identificativi del riassicuratore, dei trattati e dei collocamenti in facoltativo (modelli S.30 e S.31.01).

Nell'identificazione del riassicuratore l'impresa è tenuta a considerare le informazioni anagrafiche del riassicuratore desumibili dai documenti contrattuali e, ad ogni modo, quelle del riassicuratore che assume effettivamente gli impegni (cd. *ultimate risk carrier*). L'impresa nell'identificazione del riassicuratore dovrà comunque tener conto delle eventuali variazioni intervenute delle denominazioni sociali. L'impresa presta particolare attenzione alla corretta compilazione di:

- **Ragione sociale del riassicuratore** (campi C0300 del modello S.30.02, C0200 del modello 30.04 e C0180 del modello S.31.01) l'impresa è tenuta ad indicare la corretta denominazione sociale del riassicuratore;
- **Codice del riassicuratore** (campi C0050, C0180 e C0280 del modello S.30.02, C0050 e C0180 del modello 30.04, C0040 e C0160 del modello S.31.01). Le imprese sono tenute ad identificare i soggetti utilizzando il codice *Legal Entity Identifier* (cd. codice LEI).

Detto codice LEI è reperibile attraverso la consultazione del sito dell'EIOPA al [link https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Insurance-Undertakings.aspx](https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Insurance-Undertakings.aspx) o anche sul sito della *Global Legal Entity Identifier Foundation* (cd. GLEIF) al [link https://search.gleif.org/#/search/](https://search.gleif.org/#/search/).

In applicazione dell'*ITS-reporting* l'utilizzo di codici *ad hoc* è ammissibile esclusivamente nei casi di effettiva indisponibilità del codice LEI;

- **Paese di residenza** (campi C0320 del modello S.30.02, C0220 del modello 30.04 e C0200 del modello S.31.01). L'impresa è tenuta ad indicare il paese in cui il riassicuratore è legalmente autorizzato;
- **Rating esterno dell'ECAI prescelta** (*External Credit Assessment Institution*) (campi C0330 del modello S.30.02, C0230 del modello S.30.04, C0210 del modello S.31.01) e **Rating interno** (campi C0360 del modello S.30.02, C0260 del modello S.30.04, C0240 del modello S.31.01). In coerenza con le istruzioni dell'*ITS-reporting*, le imprese adottano i criteri di compilazione di seguito indicati e forniscono informazioni aggiornate alla data cui si riferiscono i dati del *reporting* (fine anno).

L'impresa che nel calcolo del SCR utilizza la formula standard:

- compila il campo "Rating esterno dell'ECAI prescelta" indicando il *rating* attribuito al riassicuratore dall'agenzia ECAI prescelta. Nel caso in cui il riassicuratore sia privo di rating l'impresa integra l'informazione del *reporting* compilando il campo con il codice "NR" (no rating);
- lascia "in bianco" il campo "Rating interno".

L'impresa che nel calcolo del SCR è autorizzata ad utilizzare un modello interno, per ciascun riassicuratore:

- compila il campo “Rating interno” se autorizzata all’impiego di rating interni per la modellizzazione del SCR e lascia “in bianco” il campo “Rating esterno dell’ECAI prescelta”;
- compila il campo “Rating esterno dell’ECAI prescelta” se non è autorizzata all’impiego di rating interni per la modellizzazione del SCR e lascia “in bianco” il campo “Rating interno”. Nel caso in cui il riassicuratore sia privo di rating l’impresa integra l’informazione del *reporting* compilando il campo con il codice “NR” (no rating).

In ogni caso, l’impresa compila uno solo dei due campi tra “Rating interno” e “Rating esterno dell’ECAI prescelta”.

A titolo di esempio:

Esempio 1)

L’impresa A calcola il SCR con la formula standard e si avvale:

- del Riassicuratore-R a cui l’ECAI scelta dall’impresa ha attribuito rating “BBB”
- del Riassicuratore-S che non ha rating attribuito da una ECAI.

Nella compilazione del *reporting*, l’impresa A:

- per il Riassicuratore-R, compila il campo “Rating esterno dell’ECAI prescelta” con “BBB”;
- per il Riassicuratore-S, compila il campo “Rating esterno dell’ECAI prescelta” con “NR”.

L’impresa A lascia sempre “in bianco” il campo “Rating interno”.

Esempio 2)

L’impresa B calcola il SCR con un modello interno, è autorizzata all’impiego di rating interni e si avvale:

- del Riassicuratore-R a cui l’ECAI scelta dall’impresa ha attribuito rating “BBB”;
- del Riassicuratore-S che non ha rating attribuito da una ECAI;
- del Riassicuratore-T a cui l’ECAI scelta dall’impresa ha attribuito rating “AA”.

Nel modello interno l’impresa B ha utilizzato:

- per il Riassicuratore-R il rating assegnato dall’ECAI scelta dall’impresa;
- per il Riassicuratore-S il rating interno “BBB”;
- per il riassicuratore-T il rating interno “A”.

Nella compilazione del *reporting*, l’impresa B:

- per il Riassicuratore-R, compila il campo “Rating esterno dell’ECAI prescelta” con “BBB” e lascia in bianco il campo “Rating interno”;
- per il Riassicuratore-S, compila il campo “Rating interno” con “BBB” e lascia “in bianco” il campo “Rating esterno dell’ECAI prescelta”;
- per il Riassicuratore-T, compila il campo “Rating interno” con “A” e lascia “in bianco” il campo “Rating esterno dell’ECAI prescelta”.

Esempio 3)

L'impresa C calcola il SCR con un modello interno, non è autorizzata all'impiego di rating interni e si avvale:

- del Riassicuratore-R a cui l'ECAI scelta dall'impresa ha attribuito rating "BBB";
- del Riassicuratore-S che non ha rating attribuito da una ECAI.

Nella compilazione del *reporting*, l'impresa C:

- per il Riassicuratore-R, compila il campo "Rating esterno dell'ECAI prescelta" con "BBB";
- per il Riassicuratore-S, compila il campo "Rating esterno dell'ECAI prescelta" con "NR".

L'impresa C lascia "in bianco" il campo "Rating interno" di tutti i riassicuratori.

- **ECAI prescelta** (campi C0340 del modello S.30.02, C0240 del modello S.30.04, C0220 del modello S.31.01). In applicazione dell'*ITS-reporting* il campo è valorizzato utilizzando l'elenco chiuso di cui agli Allegati al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450, come modificati dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2189 della Commissione del 24 novembre 2017.

I suddetti criteri di individuazione del codice LEI e di compilazione dei campi rating esterno e rating interno, per quanto applicabili, sono adottati anche nella identificazione degli altri soggetti censiti nel reporting Solvency II.

Avuto riguardo ai dati relativi ai trattati e ai facoltativi si richiama in particolare l'attenzione sulla corretta compilazione dei campi:

- **Periodo di validità.** In applicazione delle istruzioni dell'*ITS-reporting* l'impresa è tenuta ad indicare il periodo di validità di ogni trattato, specificando sia la data di inizio di validità (campi C0100 e C0260 del modello S.30.01, C110 del modello S.30.03) sia quella di scadenza della validità (campi C0110 e C0270 del modello S.30.01, C0120 del modello S.30.03). In coerenza con le istruzioni definite dell'*ITS-reporting* se, al momento della compilazione del modello, le condizioni del trattato sono invariate e l'impresa non si avvale di clausole di risoluzione, la data di scadenza del trattato è individuata nella prima data di scadenza possibile.
Solo per i contratti privi di scadenza la data di scadenza è valorizzata con: 9999-12-31;
- **Area di attività** (campi Z0010 e Z0020 dei modelli S.30.01 e S.30.02, C0070 del modello S.30.03). Sono state riscontrate incoerenze nella individuazione dei rischi ceduti e retroceduti. Al riguardo si richiama che, in base all'*ITS-reporting*:
 - a) le aree di attività da 1 a 12 e da 29 a 34 sono da riferirsi alle cessioni in riassicurazione, in quanto attengono a rischi derivanti da attività di assicurazione svolta dall'impresa nelle aree danni e vita;
 - b) le aree di attività da 13 a 28 e da 35 a 36 sono da riferirsi alle retrocessioni in riassicurazione, in quanto attengono a rischi derivanti da attività di riassicurazione (attiva) svolta dall'impresa nelle aree danni e vita;
- **Valuta di segnalazione**, tenuto conto della possibilità, prevista dall'*ITS-reporting*, che l'Autorità di Vigilanza nazionale individui la valuta di segnalazione, si richiede

che nei modelli S.30.01, S.30.02, S.30.03, S.30.04 e S.31.01 le imprese rappresentino in euro gli importi di tutte le coperture riassicurative.

Per le coperture collocate in valute diverse dall'euro le imprese nella conversione adottano i criteri individuati dall'art. 3 dell'ITS-*reporting* e compilano il campo "Valuta" (C0120 e C0280 del modello S.30.01, C0110 e C0240 del modello S.30.02, C0130 del modello S.30.03) mantenendo l'indicazione del codice alfabetico ISO 4217 della valuta utilizzata nei trattati e nei collocamenti in facoltativo.

Avuto riguardo ai dati riferiti alle quote dei trattati si richiama in particolare l'attenzione sulla corretta compilazione del campo:

- **Quota a carico del riassicuratore** (campo C0100 del modello S.30.04). A chiarimento delle istruzioni di compilazione del *reporting*, si precisa che la quota del riassicuratore deve essere indicata come percentuale rispetto al 100% del rischio originale. L'impresa compila il modello S.30.04 segnalando unicamente le quote del trattato effettivamente cedute.

Le eventuali quote del trattato non collocate sono considerate come conservato supplementare.

A titolo di esempio:

L'impresa con un trattato T riassicura il 60 per cento di un rischio X; in particolare cede il 70% del rischio riassicurato al Riassicuratore-R, e il 30% del rischio riassicurato al Riassicuratore-S che tuttavia ne sottoscrive solo il 25%, da cui rimane a carico dell'impresa un 5% considerato come conservato supplementare.

L'impresa per il rischio X compila il campo "Quota a carico del riassicuratore" del modello S.30.04 con i valori:

- 0,42 per il Riassicuratore-R (in quanto il 70% del rischio riassicurato corrisponde al 42% del rischio complessivo originale);
- 0,15 per il Riassicuratore-S (in quanto il 25% del rischio riassicurato corrisponde al 15% del rischio complessivo originale);

Il 3% del rischio originale che residua (5% del rischio riassicurato con il trattato) non deve essere indicato nel modulo 30.04 e sarà inteso come conservato supplementare.

Valori di riscatto delle obbligazioni di assicurazione Vita

In generale si richiama l'importanza della corretta e completa compilazione dei dati sui riscatti dei **modelli S.05 e S.12**, avuto riguardo al "Totale" e al dettaglio riferito alle singole LoB, in coerenza con altri dati contenuti nella modulistica, e dei valori riferiti negli anni precedenti.

Con riferimento alle LoB 30 e 31 si segnala che i pagamenti per riscatto e/o i valori riscattabili a fine esercizio non possono essere posti uguali a zero né assumere lo stesso valore da un esercizio all'altro se l'impresa ha in portafoglio prodotti di investimento assicurativo, ossia se per le LoB 30 e/o LoB 31, l'importo dei premi è diverso da zero. Nello specifico, per dette LoB, il commento sulla coerenza dei dati è riferito alle voci di seguito elencate:

- **Modello S.05.01.01.02** (dell'esercizio N):
 - Gli importi dei pagamenti per riscatto, riportati nella riga R2700 in corrispondenza dei campi C0220 e C0230 (rispettivamente per le LoB 30 e 31);
 - Gli importi dei premi lordi, riportati nella riga R1410, in corrispondenza dei campi C0220 e C0230 (rispettivamente per la LoB 30 e 31).
- **Modello S.12.01.01.01** (dell'esercizio N-1):
 - I valori degli importi riscattabili riportati nella riga R0300 in corrispondenza dei campi C0020 e C0030 (rispettivamente per la LoB 30 e 31).

Codici identificativi dei prodotti vita, delle gestioni separate e dei fondi a cui sono collegate le prestazioni

Ad integrazione, parziale modifica ed ulteriore chiarimento di quanto indicato nella lettera al mercato del 18 dicembre 2018, si precisa che, in applicazione dei criteri dettati dall'ITS Reporting:

- **Codice di identificazione del prodotto** (campi C0010, C0090 e C0220 del modello S.14.01) è definito nel seguente modo:

{codiceACTE}_{codiceProdotto}_{codTariffa}/+/{numero della versione}{lettera}

dove:

- a) codiceACTE = codice alfabetico attribuito secondo i seguenti criteri:
 - A = prodotto commercializzato dall'impresa in data antecedente al 21 dicembre 2012;
 - C = prodotto commercializzato dall'impresa dopo il 21 dicembre 2012 e oggetto di comunicazione ai sensi del Provvedimento IVASS n.3 del 21 maggio 2013;
 - T = prodotto derivante da operazioni straordinarie (es acquisizioni di portafoglio, fusioni, ...);
 - E = altre casistiche eventuali;
- b) codiceProdotto = codice univoco del prodotto attribuito dall'impresa (codice numerico sequenziale a partire dal valore 1), utilizzato nelle comunicazioni sistematiche delle basi tecniche dei prodotti vita⁴, già trasmesse all'Istituto;
- c) codTariffa = codice univoco della tariffa attribuito dall'impresa (codice numerico sequenziale a partire da 3000), utilizzato nelle comunicazioni sistematiche delle basi tecniche dei prodotti vita, già trasmesse all'Istituto;
- d) numero della versione = numero della versione del prodotto (codice numerico sequenziale a partire dal valore 1). Tale numero assume di norma valore 1 ma può variare nel caso in cui lo stesso prodotto sia commercializzato in più versioni e le differenze non riguardino le caratteristiche tecniche del prodotto (es. denominazione commerciale, canale distributivo, periodo di commercializzazione, ...).
- e) lettera = codice che identifica in modo univoco le diverse gestioni o fondi a cui il prodotto è collegato (codice alfanumerico sequenziale in cui numeri progressivi sono anticipati dalla lettera "a" nel caso di gestioni separate, "b" in caso di fondi interni e "c" per gli OICR). Il codice è indicato anche nei casi di prodotti collegati a una sola gestione separata o a un solo fondo.

La sintassi del codice di identificazione del prodotto deve includere anche gli elementi separatori indicati.

Nei casi in cui l'impresa non disponga dei codici univoci di cui ai precedenti punti b) e c), utilizzati nelle comunicazioni già trasmesse all'Istituto ai sensi del Provvedimento IVASS n.3/2013, detti codici sono definiti come di seguito:

⁴ [Istruzioni per la trasmissione dei dati - Comunicazioni sistematiche vita](#)

a.1) codiceProdotto = codice univoco attribuito dall'impresa al prodotto;

b.1) codTariffa = 9999

A titolo di esempio:

Esempio 1)

Per un prodotto, commercializzato dall'impresa dopo il 21 dicembre 2012, collegato a una tariffa rivalutabile di ramo I collegata a una gestione separata, individuata nelle Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche dei prodotti vita da {codiceProdotto}:123 e {codTariffa}: 3001, il codice di identificazione del prodotto nel modello S.14 è:

C_123_3001/+1a1

Esempio 2)

Per un prodotto multiramo, commercializzato dall'impresa dopo il 21 dicembre 2012, che abbia {codiceProdotto}:124 e {codTariffa}: 3002 (rivalutabile di ramo I collegata a una gestione separata) e 3003 (*unit linked* che consente di investire in 1 fondo interno e 2 OICR), i codici di identificazione, delle diverse componenti del prodotto, nel modello S.14 sono:

C_124_3002/+1a1 (per la tariffa di ramo I)

C_124_3003/+1b1 (per la tariffa di ramo III collegata a fondo interno)

C_124_3003/+1c1 (per la tariffa di ramo III collegata al primo OICR)

C_124_3003/+1c2 (per la tariffa di ramo III collegata al secondo OICR)

Esempio 3)

Per un prodotto collegato ad una tariffa rivalutabile di ramo I collegata a una gestione separata, acquisito a seguito di trasferimento di portafoglio, a cui l'impresa abbia attribuito codice interno "6789" e l'impresa cedente nelle Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche dei prodotti vita trasmesse all'Istituto, aveva posto {codiceProdotto}: 123 e {codTariffa}: 3001.

- Se l'impresa dispone delle informazioni delle Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche dei prodotti vita trasmesse all'Istituto dall'impresa cedente, il codice di identificazione del prodotto nel modello S.14 è:

T_123_3001/+1a1

- Se l'impresa non dispone delle informazioni delle Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche dei prodotti vita trasmesse all'Istituto dall'impresa cedente, il codice di identificazione del prodotto nel modello S.14 è:

T_6789_9999/+1a1

- **Numero del fondo** (campo C0020 del modello S.14.01) per i prodotti collegati a gestioni separate corrisponde al codice univoco assegnato dall'impresa ("codiceGese" della *survey* GSFUA trasmesso all'Istituto secondo le istruzioni emanate con lettera al mercato del 23 settembre 2020⁵, e, per quelli collegati a fondi interni od OICR, al codice identificativo unico assegnato dall'impresa - numero

⁵ IVASS [Lettera al mercato del 23 settembre 2020](#)

d'ordine del fondo di cui all'allegato 3 del Regolamento 36/2011⁶ già trasmesso all'Istituto). In coerenza con quanto richiesto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, i medesimi criteri di individuazione del "Numero del fondo" devono essere utilizzati anche nella compilazione degli altri modelli del *reporting* in cui il dato è censito (ad esempio nel campo C0070 dei modelli S.06.02 e S.08.02).

⁶ Come anche indicato nell'Allegato alla lettera al mercato IVASS del 25 settembre 2020 inerente alle [Istruzioni operative per la trasmissione tramite piattaforma Infostat delle informazioni relative agli attivi a copertura delle riserve tecniche](#), con i Chiarimenti Applicativi del 18 agosto 2017 l'IVASS ha prorogato la validità dei prospetti trimestrali previsti dal Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 per quanto riguarda i rami vita (Allegato 3, moduli 1, 2 e 3) e i rami danni (Allegato 3, modulo 4).